

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI CIRCA IL DIRITTO ALLO STUDIO
LINK - COORDINAMENTO UNIVERSITARIO**

EMENDAMENTO 1: INCREMENTO DEL FIS E DEL FONDO PER LA L. 338/2000 E ELIMINAZIONE FONDAZIONE ART. 34

Art. 57 Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario, per la L. 338/2000 e delle borse di dottorato

1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie normato dalla legge del 14/11/2000 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal triennio 2019-2021.

Il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, si impegna a modificare il bando per l'accesso a tale cofinanziamento con il fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti.

Si impegna, inoltre, ad emanare il successivo bando entro il 31 dicembre 2018.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'abrogazione della fondazione Art. 34 e l'utilizzo delle risorse lì destinate e

MOTIVAZIONE:

L'emendamento prevede un investimento nel Fondo Integrativo Statale di 200 milioni di euro in modo da poter garantire l'effettiva copertura delle borse di studio e porre fine al dramma dell'idoneo-non beneficiario.

Inoltre data l'emergenza abitativa, sempre più evidente, e il numero sempre più crescente di non beneficiari di posto alloggio, si ritiene necessario implementare i finanziamenti statali per la costruzione di nuovi alloggi per la ristrutturazione delle strutture esistenti.

Inoltre il bando per l'accesso al cofinanziamento, normato dalla legge del 14 Novembre 2000 n°338, e le procedure ad esso legate hanno dimostrato negli anni delle limitazioni a causa delle quali riteniamo necessario che il MIUR e gli organi preposti, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato Regioni, si ponga l'obiettivo di:

- velocizzare le tempistiche di emanazione del bando, erogazione dei fondi e vigilare sul rispetto dei tempi per la realizzazione dei progetti vincitori del bando;
- rendere più trasparenti le procedure di selezione e di messa in atto dei progetti, rendendo pubblici i progetti presentati e stilando un rapporto pubblico a scadenza semestrale che dimostri lo stato di avanzamento dei lavori per ogni progetto vincitore del bando;
- facilitare la progettazione degli Enti.

EMENDAMENTO 2: DETRAZIONE AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE

Art. 57 bis detrazione affitto studenti fuori sede

Riguardo alla detrazione dei canoni di locazione, normati dal Testo Unico del 22/12/1986 n° 917 articolo 15.1 i-sexties, si ritiene applicabile tale detrazione per tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea senza distinzioni concernenti il luogo di residenza e la distanza dello stesso dalla sede di studi.

MOTIVAZIONE: E' necessario nella vita di ogni individuo propendere all'autonomia economica e all'autodeterminazione dalla propria condizione familiare, di conseguenza riteniamo necessario che tutti gli studenti possano avere il diritto, indipendentemente dalla residenza familiare, di aver accesso alla detrazione fiscale del canone di locazione. Ciò determina l'individuo nel suo passaggio nell'età adulta.

EMENDAMENTO 3: FONDO PER I SERVIZI DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. xx Fondo per i servizi del diritto allo studio

1. E' creato un fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari. tale fondo è vincolato alle spese degli Enti per il Diritto allo Studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti. Tale fondo dispone di 50 milioni per il 2018 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019 ripartito tra gli Enti per il Diritto allo Studio, nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal dpcm 9 aprile 2001.
2. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata pasti dal costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro.

MOTIVAZIONE: l'introduzione della nuova normativa IVA ha comportato un innalzamento dei costi dei pasti o in alternativa un netto taglio dei servizi, infatti molti enti si sono ritrovati a non poter più percepire le detrazioni IVA e di conseguenza a tagliare sui bilanci. Questo dato sommato ad una sempre più evidente tendenza, ormai consolidata, del taglio dei servizi e della qualità degli stessi comporta un calo del welfare universitario che va ad impattare negativamente sulle condizioni materiali degli studenti. Per queste motivazioni riteniamo necessario che venga istituito un fondo ad hoc.

EMENDAMENTO 4: AMPLIAMENTO NO TAX AREA

Art. xx Ampliamento no tax area

1. I requisiti per accedere alla no tax area vengono rideterminati.

2. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a. appartengono ad un nucleo familiare il cui “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”, di seguito “ISEE”, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
 - b. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.
3. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l’8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.”

MOTIVAZIONE:

Il primo limite è la soglia ISEE prevista, 13.000 euro, è molto lontana rispetto ai 28.000 euro da noi richiesti attraverso la proposta di legge All In! - per il diritto allo studio e alla necessità di avviare un percorso verso la gratuità completa dei percorsi di formazione; così come le limitazioni alla contribuzione, con una fascia che arriva fino a 30.000 euro di ISEE, che lasciano completamente scoperte tutte le altre fasce di studenti, che hanno visto spesso l’aumento della tassazione con l’applicazione della no tax area.

Da modificare è la definizione dei “criteri di merito”, individuati in 25 crediti annui a partire dal secondo anno, una soglia decisamente sproporzionata, non adeguata alla funzione di contrastare l’inattività degli studenti e che rischia invece di imporre a tutti gli atenei d’Italia una differenziazione della contribuzione studentesca basata sul merito.

Da rimuovere inoltre è la penalizzazione dei fuoricorso, del tutto ingiustificata e inutilmente punitiva rispetto a una categoria che già contribuisce ai bilanci degli atenei molto di più di quanto costi a questi ultimi.

Costo: circa 500 milioni di euro

EMENDAMENTO 5: INCREMENTARE RETRIBUZIONE PRIMO ANNO DI FIT

Art. xx Incremento retribuzione primo anno fit

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) il fondo di cui all’art. 19 comma 1 del dlgs “di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo di docente” è raddoppiato a decorrere dall’anno 2019, cioè incrementato di 20 mln nel 2019, 45 mln 2020 e 2021, 71 mln 2022 e 2023, 85 mln 2024 e 2025, 117 a decorrere dal 2026.

MOTIVAZIONE:

Il nuovo percorso per l'abilitazione e l'accesso all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado istituito dal decreto legislativo 59/2017 è un percorso post-laurea particolarmente impegnativo, difficilmente conciliabile con altre forme di lavoro che permettano una retribuzione. L'attuale fondo permetterebbe per i primi due anni una retribuzione che si aggirerebbe intorno ai 400€ mensili, assolutamente insufficienti per il sostentamento personale. E' necessario aumentare la retribuzione mensile, parificandola a quella delle altre specializzazioni abilitanti, quale ad esempio quella medica.

**EMENDAMENTO 6: FINANZIAMENTO ALL'ACCESSO UNIVERSALE ALLA CULTURA
E ABROGAZIONE BONUS CULTURA**

Art. xx Investimenti patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'accesso gratuito al patrimonio museale e archeologico statale si prevede un finanziamento di 175 mln pari all'introito lordo da sbigliamentamento di musei, monumenti e aree archeologiche.
2. Si prevede un finanziamento di 115 mln volto all'assunzione di personale di musei, monumenti e siti archeologici statali.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a euro 175 mln mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1 comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. All'onere di cui al comma 2 si provvede quanto a euro 115 mln mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1 comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

MOTIVAZIONE:

I dati relativi all'utilizzo del Bonus Cultura per i nati nel 1998 rivelano un fallimento della misura: solo il 61% dei nati nel 1998 ha fatto richiesta per il bonus (sbloccando 175,8 milioni di euro), di questi sono stati effettivamente spesi 86,3 milioni di euro con un avanzo di 89,5 milioni (dati Mibact di settembre 2017).

Si propone dunque l'abrogazione del Bonus Cultura e il conseguente utilizzo dei fondi precedentemente ad esso dedicati per il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni culturali e della gratuità dell'ingresso ai musei, monumenti e aree archeologiche statali per tutti, senza discriminazioni legate all'età anagrafica, nonché per un piano di assunzioni di personale.